

CORTE D'APPELLO

Sezioni Civili

Processo civile - Rito lavoro – Sentenza di accertamento – Invalidità civile – Legittimazione passiva.

Corte d'Appello di Brescia – 1/9.2.2001, n. 45/01 – Pres. e Rel. Nora – Ministero del Tesoro (Avvocatura dello Stato) – Caserta (non costituita) – INPS (Avv.ti Vernizzi, Moscariello, Lauria).

Il privato che, senza pretendere la prestazione previdenziale o assistenziale (nel caso di specie assegno di accompagnamento), chiede una sentenza di accertamento dovrà convenire in giudizio il Ministero del Tesoro, unico legittimato a resistere alla domanda.

FATTO E DIRITTO. - Avverso la sentenza 16 marzo 2000, con la quale il Tribunale di Mantova, in accoglimento della relativa domanda, ha riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero del Tesoro e dichiarato Caserta Maria invalida al 100% con necessità di assistenza continua, a decorrere dal 7 aprile 1999, ha proposto appello il Ministero, in punto legittimazione passiva.

Nonostante la ritualità della notifica, l'appellata non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.

Ha resistito, invece, l'INPS, che ha chiesto rigettarsi il gravame.

L'appello è infondato.

Secondo l'orientamento ormai seguito da questo Collegio, in ossequio alla decisione delle Sezioni Unite 12 luglio 2000 n. 483(1), il diritto alla indicata provvidenza, siccome regolato direttamente dalla legge, preesiste alla emanazione del provvedimento di concessione, il quale altro non è che, appunto, la mera constatazione delle condizioni di legge per l'ammissione al trattamento. Quest'ultimo, in presenza di tali condizioni, non può essere negato e l'atto, che non è costitutivo, ma di certazione, serve solo a rendere liquida ed esigibile la prestazione.

Ne deriva che l'azione proposta al giudice ordinario per ottenere la provvidenza non è diretta a verificare la legittimità dell'atto di diniego, ma ha per oggetto la fondatezza della pretesa in tutti i suoi aspetti.

In caso di diniego, quindi, mai si tratterà di impugnazione della mancata concessione al fine di verificarne la legittimità, ma di nuovo processo volto ad accertare "*ex novo*" (ed

eventualmente anche con decorrenza diversa e posteriore) la presenza dei requisiti di legge.

Altrettanto accade in materia di revoca della provvidenza già concessa.

In questa ipotesi non si tratta di una revoca, da parte del competente Ministero del Tesoro, di un atto amministrativo costitutivo di un diritto divenuto definitivo, ma di un nuovo atto di certazione, che constata l'insussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per il godimento della pensione o dell'assegno e ne ordina la cessazione.

Anche qui, l'azione giudiziaria non concerne la legittimità della revoca, ma la persistenza o la sussistenza dell'invalidità, indipendentemente da qualsiasi miglioramento delle condizioni fisiche.

Ciò significa, prosegue la Corte, che ferma restando la suddivisione in due fasi del procedimento che deve condurre, appunto, all'atto di certazione, fasi alle quali sovrintendono il Ministero del Tesoro per l'accertamento dei requisiti sanitari e l'INPS per i restanti requisiti e per l'erogazione, unico è il provvedimento.

L'eventuale diniego o la revoca di una provvidenza già concessa, esauriti i procedimenti prescritti per la composizione della controversia in sede amministrativa, diviene azionabile innanzi al giudice ordinario.

Ne consegue che, non avendo la legge n. 533/73 innovato rispetto al principio generale di diritto processuale, secondo cui la legittimazione alla causa è connessa alla titolarità della situazione sostanziale, ogni volta che l'azione tende al conseguimento della prestazione assistenziale è l'INPS, asserito debitore, a dover essere convenuto in giudizio, mentre, se tende unicamente all'accertamento dello stato di invalidità e di diritti connessi (come ad esempio, quello alla indennità di accompagnamento) è il Ministero del Tesoro il titolare della situazione dedotta.

Pertanto, il privato che, senza allo stato pretendere la prestazione previdenziale o assistenziale, chieda una sentenza di accertamento dell'obbligo gravante sull'Ente non potrà che convenire in giudizio il Ministero stesso, unico legittimato alla resistere alla domanda.

Nel procedimento che ne segue, l'accertamento del requisito sanitario viene svolto in via autonoma e principale ed essendo, quindi, idoneo a formare giudicato sullo "*status*" di invalido, implica necessariamente la chiamata in causa dell'anzidetto Ministero del Tesoro.

E, questo, è proprio il caso di specie, ove la domanda s'è limitata all'accertamento del condizione di invalido, con necessità di accompagnamento.

Deve, dunque, confermarsi la sentenza di *prime cure* e respingersi l'appello, con compensazione per giusti motivi delle spese tra i due enti costituiti.

(*Omissis*)

(1) V. in q. Riv., 2000, p. 1299